



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali.”.

I Consiglieri regionali

F.to Salvatore Cirillo

F.to Angelo Brutto

F.to Domenico Giannetta

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Pierluigi Caputo

F.to Vito Pitaro

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali.”.

Relazione Illustrativa

Il presente progetto di legge mira ad introdurre misure straordinarie e temporanee volte a salvaguardare la stabilità del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Calabria.

L'obiettivo primario è contrastare la grave carenza di personale medico che affligge le strutture sanitarie regionali, con particolare riguardo ai presidi situati nelle aree interne e nei reparti che presentano le maggiori criticità d'organico.

L'intervento si rende necessario per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e assicurare ai cittadini il diritto costituzionale alla salute, evitando l'interruzione di servizi pubblici essenziali.

La sanità calabrese attraversa una fase di profonda riorganizzazione e, nonostante i rilevanti passi avanti compiuti su questo versante, tuttavia, ancora si registra una insistente difficoltà nel reperimento di personale medico qualificato attraverso le ordinarie procedure concorsuali.

In attesa, pertanto, del completamento dei piani di assunzione a tempo indeterminato, è indispensabile ricorrere a strumenti flessibili che permettano di reinserire nel sistema competenze già consolidate.

A tal fine, la proposta di legge disciplina il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici già collocati in quiescenza. Tali professionisti, grazie all'esperienza maturata, rappresentano una risorsa immediata per supportare i reparti in sofferenza.

Il testo legislativo evidenzia nello specifico gli ambiti prioritari di intervento sui quali si interviene per garantire la continuità assistenziale e, pertanto, si è programmato l'inserimento di queste figure professionali nelle strutture che svolgono prestazioni mediche di emergenza-urgenza e di supporto territoriale quali il Pronto Soccorso, l'Anestesia, la Medicina Interna, la Chirurgia Generale e la Continuità Assistenziale.

Per garantire l'efficacia e la sicurezza delle prestazioni, possono essere incaricati tutti i medici in quiescenza, in possesso di idoneità psicofisica e che negli ultimi 5 anni di servizio non abbiano riportato sanzioni disciplinari gravi nello svolgimento della loro professione medica.

Gli incarichi sono conferiti mediante contratti libero-professionali della durata massima di 12 mesi, rinnovabili una sola volta in presenza di comprovata necessità.

Infine, si prevede un rigoroso sistema di controllo, infatti, le Aziende Sanitarie sono chiamate a trasmettere alla Regione una relazione dettagliata sugli incarichi conferiti, mentre la Giunta Regionale è tenuta a informare annualmente il Consiglio sullo stato di attuazione della legge.

La presente legge sotto il profilo economico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già stanziare nei bilanci delle singole Aziende del SSR, utilizzando i fondi destinati alle spese di personale e alle prestazioni sanitarie.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Finalità	//	//	//
2	Attività dei medici in quiescenza	//	//	//
3	Ambiti prioritari di applicazione	//	//	//
4	Requisiti dei medici	//	//	//
5	Durata degli incarichi	//	//	//
6	Monitoraggio e relazione annuale	//	//	//
7	Norma finanziaria	//	//	//
8	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale che intendano procedere alla contrattualizzazione delle risorse umane indicate in legge.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per garantire la continuità dei servizi sanitari regionali”.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in via straordinaria e temporanea, disciplina la possibilità per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Calabria (di seguito SSR) di avvalersi di medici collocati in quiescenza, al fine di assicurare la continuità dei servizi sanitari essenziali e fronteggiare la carenza di personale medico, con particolare riferimento alle aree interne e ai presidi ospedalieri in sofferenza di organico.

Art. 2
(Attività dei medici in quiescenza)

1. Le Aziende del SSR possono conferire incarichi di lavoro autonomo a medici del Servizio sanitario regionale o nazionale collocati in quiescenza, per lo svolgimento di attività cliniche, assistenziali, di emergenza urgenza, di continuità assistenziale e di supporto ai servizi territoriali.
2. Gli incarichi sono conferiti, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di idoneità, sicurezza e responsabilità professionale.
3. L'attività può essere svolta mediante contratti libero professionali.

Art. 3
(Ambiti prioritari di applicazione)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 2 sono conferiti prioritariamente nei seguenti ambiti:
 - a) pronto soccorso e medicina d'urgenza;
 - b) medicina interna, geriatria e discipline d'area medica;
 - c) anestesia e rianimazione;
 - d) medicina generale e assistenza primaria;

- e) continuità assistenziale;
- f) servizi territoriali, distretti sanitari e case della comunità.
- g) discipline di area chirurgica e chirurgia generale.

Art. 4

(Requisiti dei medici)

1. Possono essere incaricati i medici che:
 - a) siano stati collocati in quiescenza;
 - b) risultino in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica;
 - c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari gravi negli ultimi cinque anni di servizio.

Art. 5

(Durata degli incarichi)

1. Gli incarichi hanno durata massima di 12 mesi, rinnovabili una sola volta.
2. Il rinnovo è consentito esclusivamente in presenza di comprovata carenza di personale e previa relazione motivata dell'Azienda sanitaria interessata.

Art. 6

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. Le Aziende del SSR trasmettono alla Regione Calabria una relazione annuale sull'applicazione della presente legge, contenente:
 - a) numero di incarichi conferiti;
 - b) durata degli incarichi;
 - c) aree di attività;
 - d) impatto sulla continuità dei servizi sanitari;
 - e) criticità riscontrate.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già stanziare nei bilanci delle Aziende del SSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.